



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



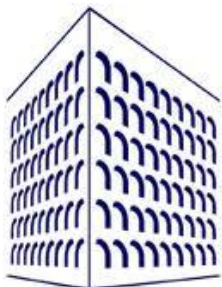
Seminario di aggiornamento

**«La gestione della Sicurezza nel cantiere edile»
- Ruolo del CEL e criticità nei lavori in quota -**

Incontro del 29 novembre 2017

Ing. Massimo Cerri

(Consigliere dell'Ordine degli ingegneri di Roma)



Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma



ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE

Allegato X al D. Lgs. 81/08

IL TITOLO IV SI APPLICA A TUTTI I CANTIERI CHE COMPORTANO LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE (art. 88 comma 1)

LAVORI DI:

- COSTRUZIONE
- MANUTENZIONE
- RIPARAZIONE
- DEMOLIZIONE
- CONSERVAZIONE
- RISANAMENTO
- RISTRUTTURAZIONE OD EQUIPAGGIAMENTO
- TRASFORMAZIONE
- RINNOVAMENTO O SMANTELLAMENTO



DI OPERE FISSE, PERMANENTI O TEMPORANEE IN:

- MURATURA
- C.L.S. ARMATO
- LEGNO
- METALLO
- ALTRI MATERIALI



Articolo 88 - Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

Articolo 89 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) *cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X.*

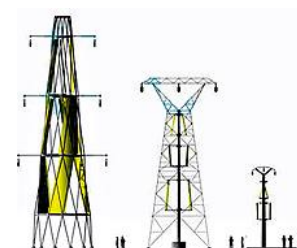


ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE

Allegato X al D. Lgs. 81/08

COMPRESSE LE:

- LINEE ELETTRICHE
- LE PARTI STRUTTURALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
- OPERE STRADALI
- OPERE FERROVIARIE
- OPERE IDRAULICHE
- OPERE MARITTIME
- OPERE IDROELETTRICHE



E SOLO PER LA PARTE CHE COMPORTA LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE:

- OPERE DI BONIFICA
- OPERE SISTEMAZIONE FORESTALE
- OPERE DI STERRO



SONO INOLTRE LAVORI DI COSTRUZIONE EDILE O DI INGEGNERIA

- GLI SCAVI
- IL MONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI E SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI UTILIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE



LAVORI / ATTIVITA' ESCLUSE

art. 88 comma 2

LE DISPOSIZIONI DEL CAPO I NON SI APPLICANO



- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori dal perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali
- e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
- f) ai lavori svolti in mare;
- g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile

Modificato! 

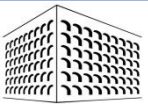
g-bis) ai lavori impiantistici (elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento, riscaldamento) che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'ALL. X



- Allegato XI – D. Lgs. 81/08 -

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari **per la sicurezza e la salute dei lavoratori**

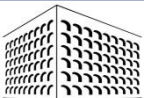
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.



- Allegato XI – D. Lgs. 81/08 -

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari
per la sicurezza e la salute dei lavoratori

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.



La Gestione della Sicurezza in azienda

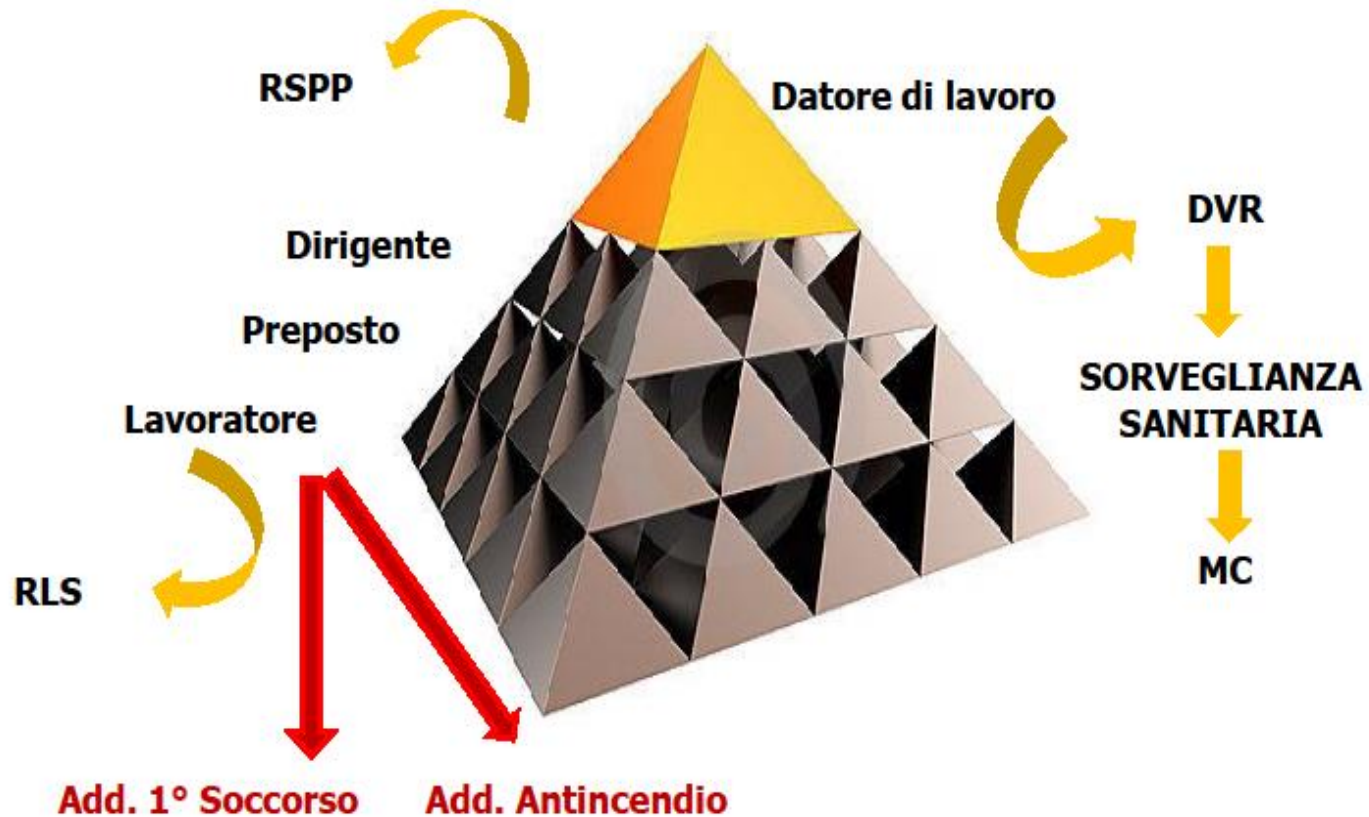
L'organizzazione Aziendale (o d'impresa)



**Principali soggetti
ed obblighi relativi**



Gerarchia della sicurezza



• Datore di Lavoro



Il **datore di lavoro** è quel soggetto che secondo il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, si deve intendere il soggetto che a seconda dell'organizzazione aziendale che dirige, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Differente è la definizione di datore di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. In questo ambito tale figura coincide con il dirigente dotato di poteri gestionali, oppure può essere rappresentato da un funzionario che non ricopre un ruolo dirigenziale, ma che in seguito ad una nomina ricevuta dai vertici delle amministrazioni ha la facoltà di decidere autonomamente su tutto quello che riguarda la conduzione dell'apparato che dirige



•Dirigente



persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto



è colui che sulla base delle competenze professionali acquisite, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute, grazie anche al potere funzionale di cui è dotato.

I **compiti dei preposti** riguardano: il controllo dei lavoratori per verificare il rispetto delle leggi e delle norme aziendali che attengono la salute e la sicurezza sul lavoro, l'utilizzo corretto dei DPI e delle strumentazioni necessarie per svolgere la propria mansione; la vigilanza sulla presenza di rischi imminenti o di pericoli immediati; la direzione delle operazioni di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato;



TIITOLO XIII -- DIISPOSIIZIONII IIN MATERIIA PENALE E DII PROCEDURA PENALE

Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. **Le posizioni di garanzia** relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b), d) ed e)*, **gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.**



- Lavoratore



Art. 2 comma 1 *Testo unico sulla sicurezza sul lavoro*
“«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



• Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza in cantiere (art. 102)

Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

Richiami all'Art. 102: ALL. XV, punto 2.2.2, lett. f)

2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.

.....

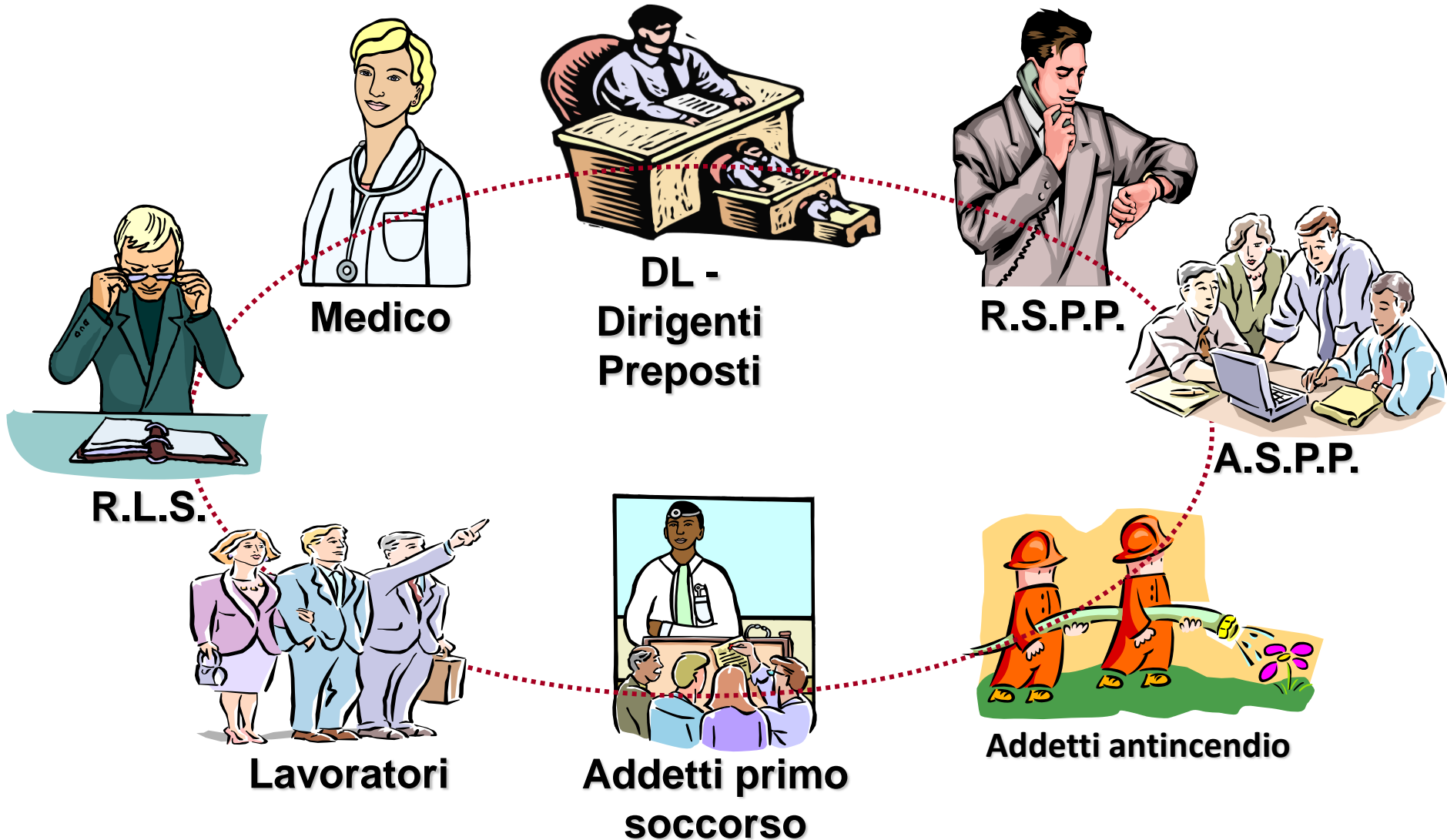
2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:

.....

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;

.....





D.Lgs 81/08 Quadro Organizzativo

Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze
hanno obblighi



+



**II DATORE DI LAVORO E I DIRIGENTI
DI DECISIONE E DI ATTUAZIONE**



per gli adempimenti di
sicurezza sul lavoro



**I PREPOSTI
DI VIGILANZA**



Sull'attuazione degli
obblighi e degli
adempimenti di
sicurezza (vigilanza
oggettiva)

Sull'osservanza da parte
dei singoli lavoratori
(vigilanza soggettiva)



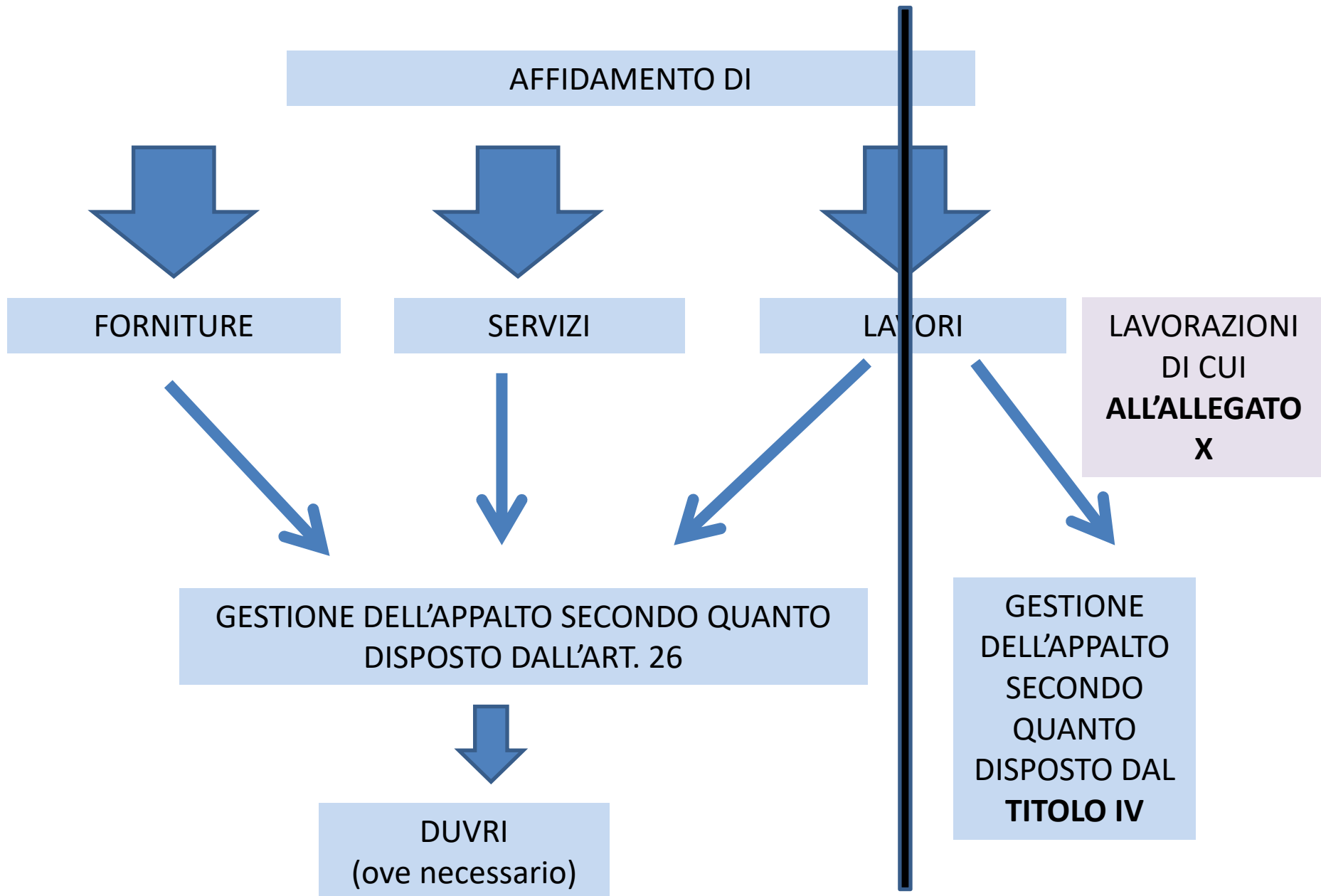
**La gestione della
Sicurezza negli appalti**

La gestione delle interferenze



**Articolo 26
o
titolo IV ?**





Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro (**committente**), in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima **DEVE**:
 - a) **verificare**, secondo le indicazioni del DM che ancora non è stato emanato, **l'idoneità tecnico-professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto (contratto d'opera o contratto di somministrazione)
 - b) **Fornire** agli stessi soggetti dettagliate **informazioni sui rischi specifici** esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.



Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

a) Il datore di lavoro, in attesa del DM di cui all'art. 6, comma 8, lettera g del D.Lgs. 81/08, provvede a fare la Verifica dell'Idoneità Tecnico Professionale (VITP) attraverso l'acquisizione di:

1) Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato (CCIAA)

2) Autocertificazione (resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 sulle dichiarazioni falsi o mendaci) del POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI



Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

2. I datori di lavoro (Committente ed Appaltatore) devono:

a) **Cooperare** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto;

b) **Coordinare** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 10/02/2011
Prot. 15 / SEGR / 0003328



Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

3. Il datore di lavoro (**Committente**) deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento :

- a) **Elaborando** un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze e, ove ciò non sia non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza (DUVRI).
- b) **Allegando** il DUVRI al contratto d'appalto o contratto d'opera e tenendolo adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture;

queste disposizioni non si applicano ai rischi propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi

A tali dati accedono il RLS e gli O.T.P.



Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - Novità Decreto del Fare

3. Il datore di lavoro (**Committente**) deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento :

.....OVVERO INDIVIDUANDO, limitatamente ai **settori a rischio basso di infortuni e malattie professionali** di cui all'art. 29, comma 6 ter, con riferimenti SIA all'attività del Datore di Lavoro COMMITTENTE SIA alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, UN PROPRIO INCARICATO, in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, PER SOVRINTENDERE a tali cooperazione e coordinamento

P
r
e
p
o
s
t
o



Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - Novità Decreto del Fare

3. Il datore di lavoro (**Committente**) deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento :

Dell'individuazione dell'incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera!



Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - Novità Decreto del Fare

3-bis. L'obbligo di cui al comma 3 NON SI APPLICA:

- Ai servizi di natura intellettuale;
- Alle mere forniture di materiale o attrezzature;
- Ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 gu, sempre che essi non comportino

Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture CONSIDERATA CON RIFERIMENTO ALL'ARCO TEMPORALE DI 1 ANNO DALL'INIZIO DEI LAVORI

- rischio incendio elevato,
- Attività in ambienti confinati
- Presenza di agenti cancerogeni, mutageni, biologici, amianto
- Atmosfere esplosive
- Rischi particolari da All. XI



La Gestione della Sicurezza in cantiere

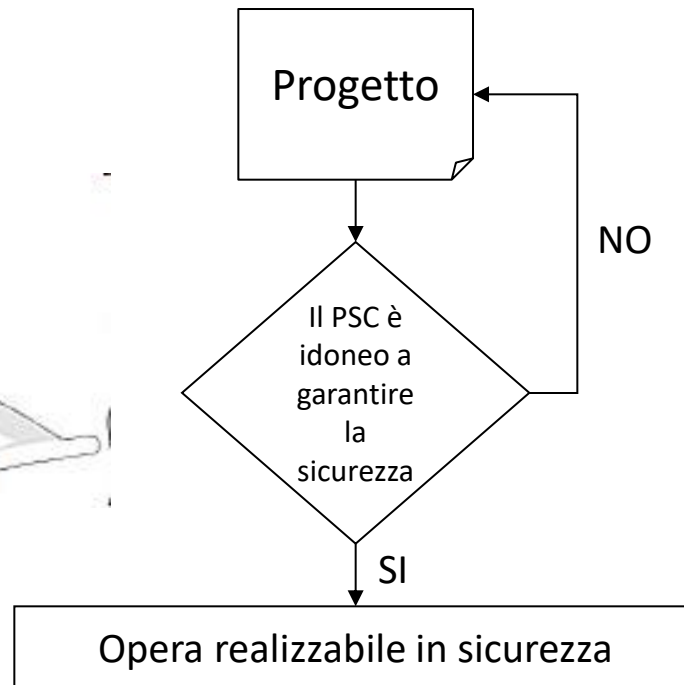
L'organizzazione del cantiere



Principali soggetti Ed obblighi relativi



Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs 81/08.



Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, prende in considerazione

- il piano di sicurezza e di coordinamento (**PSC**);
- il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori all'atto di lavori successivi sull'opera (**FO**)





OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL

Art. 90 comma 3, D. Lgs. 81/08



- Condizioni per la nomina dei Coordinatori (art. 90) -

Art. 90

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

Art. 92

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Art. 90

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

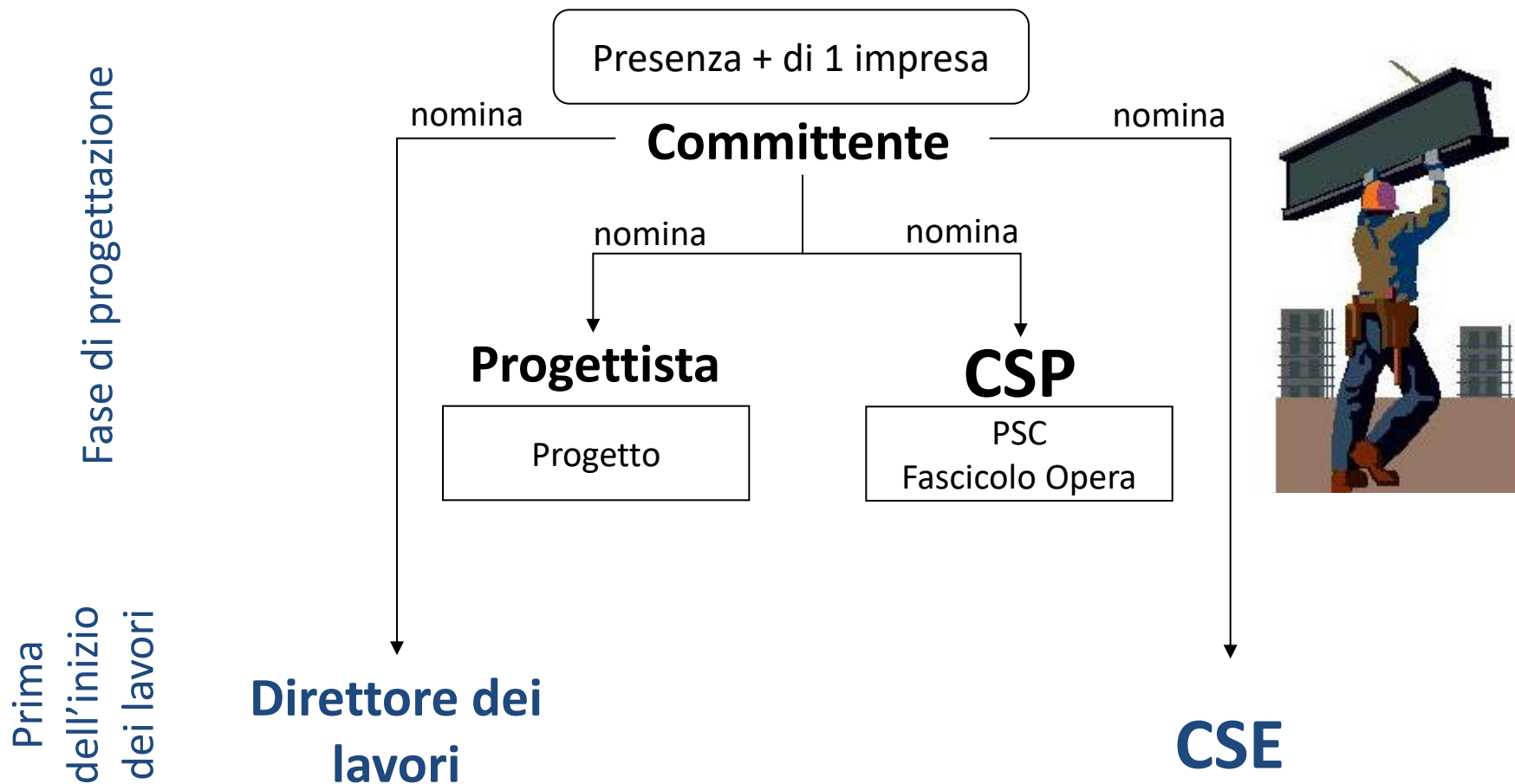
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL

Art. 90 comma 3 e 11 D. Lgs. 81/08

Pubblico/Privato in presenza di permesso di costruire



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL
Art. 90 comma 3 e 11 D. Lgs. 81/08

Privato in assenza di Permesso di costruire

Prima
dell'inizio dei lavori



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL
Art. 90 comma 9 D. Lgs. 81/08

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) **verifica l'idoneità tecnico-professionale** dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui **all'allegato XVII**. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante la presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva (DURC), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII.

*Art. 89 - l) idoneità tecnico-professionale:
possesso di capacità organizzative, nonché
disponibilità di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature, in riferimento
ai lavori da realizzare*



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL
Art. 90 comma 9 D. Lgs. 81/08

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

b) chiede alle imprese esecutrici:

- **D.O.M.A.**
(distinto per qualifica e corredata degli estremi delle denunce INPS, INAIL e C.E.)
- **Dichiarazione C.C.N.L.**
- (Sostituita con il D.U.R.C. se cantiere <200 ug e no lavori All.XI)



VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

ALLEGATO XVII (dopo D. Lgs. 106/2009)



Imprese dovranno esibire al Committente o RL:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo



VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

ALLEGATO XVII



Lavoratori autonomi dovranno esibire:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E RL

Art. 90 comma 8 D. Lgs. 81/08

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.



OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Art. 91 D. Lgs. 81/08

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte il coordinatore per la progettazione:

Redige il PSC

ALLEGATO XV

Predisporre il Fascicolo dell'opera

ALLEGATO XV





OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

D. Lgs. 81/08 - articolo 92, comma1

- A Verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle procedure di lavoro
- B Verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, e la coerenza con il PSC
- C Adeguare il PSC e il FO (evoluzione dei lavori e eventuali modifiche proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere) e verificare che le imprese esecutrici adeguino i POS
- D Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione





OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

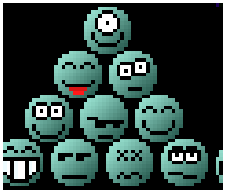
D. Lgs. 81/08 - articolo 92, comma 1

- E Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
- F Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97 c. 1 e alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi, o la risoluzione del contratto
- G Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territoriale competente
- H Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti





Articolo 93 – Responsabilità dei Committenti e dei Responsabili dei Lavori



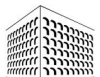
1. *Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al **Responsabile dei lavori***
2. *La designazione del **CSP** e del **CEL** non esonera il Committente o il Responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse con la verifica degli adempimenti degli obblighi di cui all'art. 91 c. 1 e art. 92 c. 1 ll. a, b, c, d, e*



CSP



CEL





VERIFICHE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Articolo 94 – Obblighi dei lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al D.Lgs 81/08, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Utilizzo di attrezzature rispondenti al Titolo III;
Utilizzo di DPI conformemente al Titolo III;
Tessera di riconoscimento con fotografia;
Sorveglianza sanitaria (a proprio carico)
Corsi di formazione specifici (a proprio carico)



Art. 21



Non rientra nel computo delle imprese operanti in cantiere per l'applicazione degli adempimenti del Titolo IV del D. Lgs. 81/08

riceve copia del PSC

(ovvero di un estratto per le parti di interesse)





VERIFICHE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Articolo 95 – Misure generali di tutela

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/08 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:



- ✓ *il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;*
- ✓ *la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;*
- ✓ *le condizioni di movimentazione dei vari materiali;*





Articolo 95 – Misure generali di tutela

- ✓ *la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;*
- ✓ *la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;*
- ✓ *l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;*
- ✓ *la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;*
- ✓ *le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.*





VERIFICHE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Articolo 96 – Obblighi dei Datori di Lavoro

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:


- ✓ *adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII al D.Lgs 81/08*
- ✓ *predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili*
- ✓ *curano la disposizione e l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitare il crollo o il ribaltamento*
- ✓ *curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute*
- ✓ *curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;*
- ✓ *curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;*
- ✓ *redigono il piano operativo di sicurezza.*





IMPRESA AFFIDATARIA

Articolo 97 – Obblighi del Datore di Lavoro dell'impresa affidataria

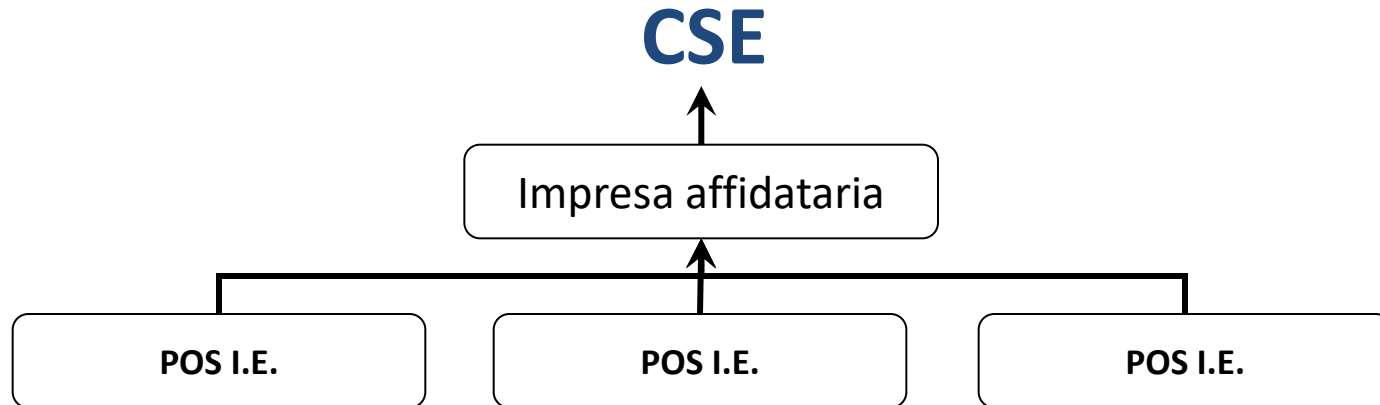
- 
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria **verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.**
 2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la **verifica dell'idoneità tecnico professionale** si fa riferimento alle modalità di cui **all'allegato XVII.**
 3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
 - a) **coordinare** gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
 - b) **verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS)** delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.



GLI ADEMPIMENTI

Articolo 101 – Obblighi di trasmissione

1. **Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento** a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori **l'impresa affidataria** trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

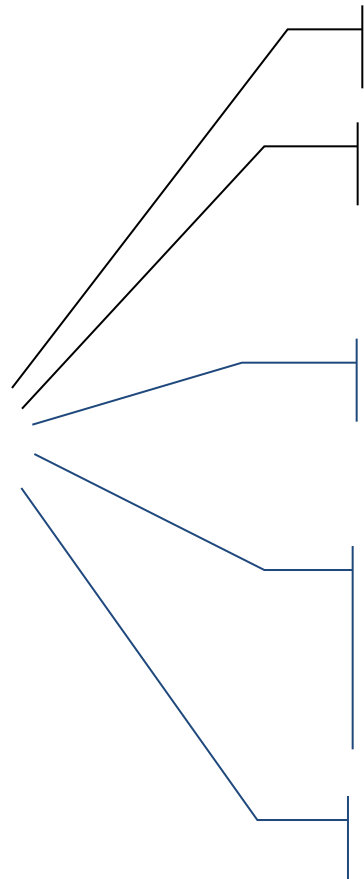


IL DATORE DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI

RIEPILOGO OBBLIGHI D. Lgs. 81/08



Datore di lavoro



Redige il POS

Applica il PSC e POS

la corretta organizzazione
del cantiere

cura

la cooperazione tra i Datori
di lavoro e lav. autonomi

Applica l'allegato XIII al D.Lgs 81/08
(prescrizioni di sicurezza e di salute per la
logistica di cantiere)

Consulta preventivamente il RLS

Porte e portoni

Areazione

Servizi igienici

Illuminazione

Spogliatoi

Refezione

Etc.



La Gestione della Sicurezza in cantiere



**Cenno ai
principali documenti
di cantiere**

PSC - POS

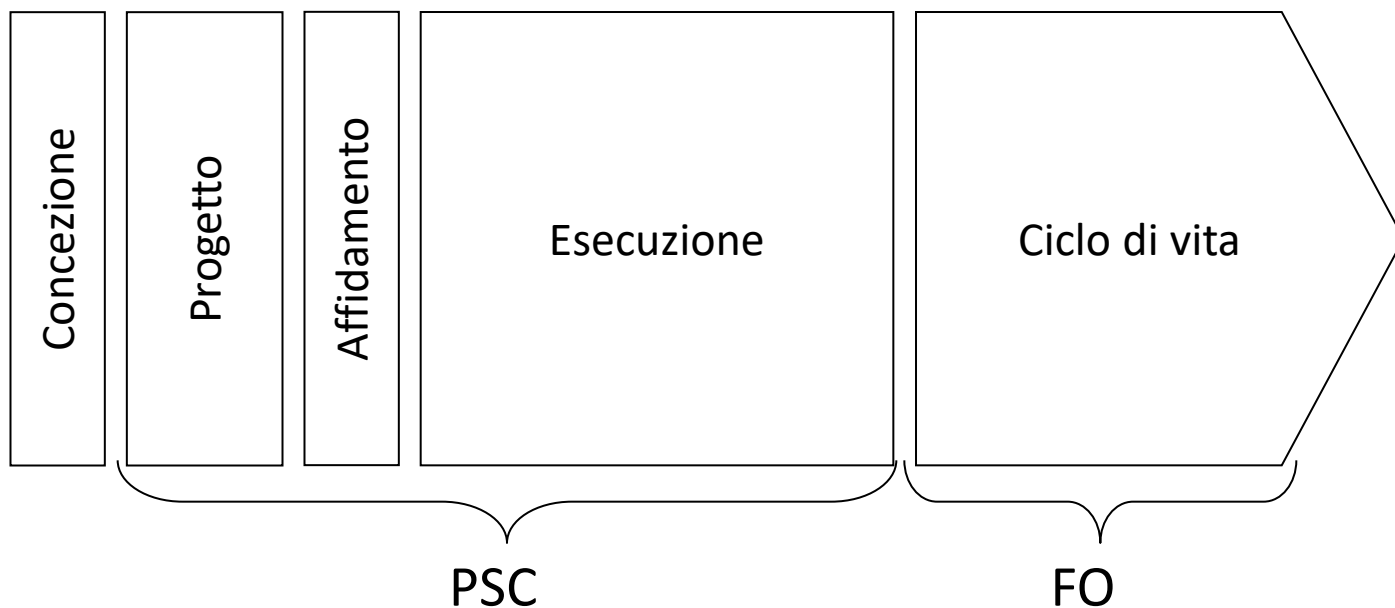


IL TITOLO IV DEL D. LGS. 81/08

DALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 92/57/CE

TITOLO IV DEL D. LGS. 81/08

FASI TEMPORALI DEL MODELLO PREVENZIONALE



Il PSC è co

Relazione tec

Prescrizio

Stima dei co



DA NON
CONFONDERE CON
GLI ONERI DELLA
SICUREZZA

Alle



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA
COMPATIBILITA' AMBIENTALE

VERIFICA DI CONGRUITA' DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA NEI CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

s. 81/2008

opera da

iche del
uzione

re i rischi per la
i lavoratori

colari" (all. XI)

to agli ordigni
n caso di scavo



IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Art. 100 – D. Lgs. 81/2008

Il PSC è corredato da:

- Tavole esplicative di progetto (relative agli aspetti della sicurezza) comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere (meglio se più di una!)
- Tavola tecnica sugli scavi ove la particolarità dell'opera lo richieda.

Allegato XV: contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili



1. Disposizioni generali
2. Piano di sicurezza e coordinamento
3. Piano di sicurezza sostitutivo e POS
4. Stima dei costi della sicurezza



IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Contenuti minimi: Allegato XV – 2.1.2



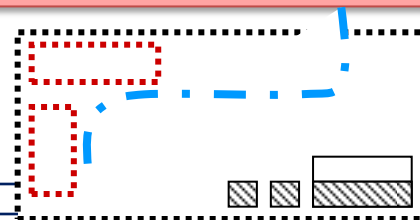
a) L'identificazione e la descrizione dell'opera esplicitata con:

1. L'indirizzo del cantiere;
2. La descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
3. Una descrizione sintetica dell'opera con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche

b) L'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, l'indicazione dell'eventuale responsabile dei lavori, del CSP e CSE, dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (onere del CSE prima dell'inizio dei singoli lavori;



c) Una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;



IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Contenuti minimi: Allegato XV – 2.1.2

d) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

1. All'area di cantiere
2. All'organizzazione del cantiere
3. Alle lavorazioni



e) Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni



f) Le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

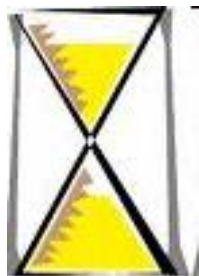


IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Contenuti minimi: Allegato XV – 2.1.2



- g) Le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
- h) L'organizzazione per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui la gestione delle emergenze è di tipo "comune"; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;



- i) La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle **sottofasi di lavoro**, che costituiscono il **cronoprogramma dei lavori**, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

- l) La stima dei costi della sicurezza;



ITER OPERATIVO PER LA REDAZIONE DEL PSC

- Allegato XV – punto 4



Gli oneri della sicurezza sono rappresentati da:

- a) Apprestamenti previsti nel PSC;**
- b) Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- c) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi;
- d) Mezzi e servizi di protezione collettiva**
- e) Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.



Il Piano Operativo di Sicurezza.

Un manuale per i lavori





IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- Contenuti minimi: Allegato XV punto 3 -

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA ESECUTRICE



Nominativo del Datore di Lavoro

Indirizzi e riferimenti telefonici (sede legale e cantiere in oggetto)

Specifica attività e singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari

Nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio ed evacuazione

Nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (ove presente)

Nominativo del Medico Competente (ove previsto)

Nominativo del RSPP

Nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capo cantiere

Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dall'impresa e presenti in cantiere e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa



IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- Contenuti minimi: Allegato XV punto 3 -

SPECIFICHE MANSIONI, INERENTI LA SICUREZZA, SVOLTE IN CANTIERE DA OGNI FIGURA NOMINATA ALLO SCOPO DALL'IMPRESA ESECUTRICE

Datore di Lavoro

Direttore tecnico di cantiere (*dirigente*)

Capo cantiere (*preposto*)

Addetti alle squadre di emergenza

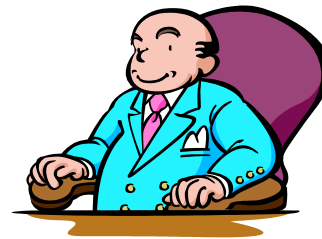
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (*RSPP*)

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (*ASPP*)

Medico Competente

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Incarichi specifici (gruista, coordinatore gru, movieri, preposti per attività specifiche, etc.)



IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- Contenuti minimi: Allegato XV punto 3 -

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE MODALITA' ORGANIZZATIVE E DEI TURNI DI LAVORO

- Pianificazione e programma dei lavori (CRONOPROGRAMMA)



- Modalità di esecuzione delle fasi di lavoro

- Aggiornamento programmi di lavoro e cura delle interfacce con altre imprese esecutrici



IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- Contenuti minimi: Allegato XV punto 3 -

RISORSE DI CANTIERE

- Ponteggi
- Ponti su ruote a torre (trabattelli)
- Altre opere provvisorie di notevole importanza
- Macchine utilizzate in cantiere
- Impianti utilizzati in cantiere
- Elenco delle sostanze e preparati pericolosi presenti in cantiere e relative schede di sicurezza



IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- Contenuti minimi: Allegato XV punto 3 -



ESITO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE

L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, INTEGRATIVE RISPETTO A QUELLE CONTENUTE NEL PSC, ADOTTATE IN RELAZIONE AI RISCHI CONNESSI ALLE PROPRIE LAVORAZIONI (RISCHI PROPRI)

LE PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO, RICHIESTE DAL PSC QUANDO PREVISTO

L'ELENCO DEI DPI FORNITI AI LAVORATORI OCCUPATI IN CANTIERE

LA DOCUMENTAZIONE IN MERITO ALL'INFORMAZIONE ED ALLA FORMAZIONE FORNITE AI LAVORATORI OCCUPATI IN CANTIERE



Prima dell'inizio dei lavori le imprese esecutrici

Presentazione al CSE (previa evidenza di verifica di congruenza e tramite l'impresa affidataria) del Piano Operativo di Sicurezza (POS)

(art. 96 c. 1 lett. g), D.Lgs 81/08

CONTENUTI MINIMI: Allegato XV



VALUTAZIONE DEI POS DELLE IMPRESE ESECUTRICI

ATTIVITA' DOCUMENTALI

il legislatore richiede al CSE solo la verifica dell'idoneità del POS, proprio perché l'obbligo di risultato in termini d'idoneità del POS, spetta solo al datore di lavoro. Questo perché l'obbligo di risultato, in termini d'idoneità del POS, spetta solo al singolo datore di lavoro dell'impresa.

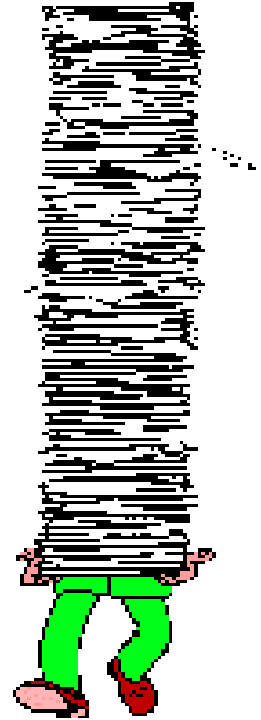
Questo obbligo trova riscontro nel dover assicurare la coerenza del POS con il PSC e cioè che l'impresa abbia recepito, coerentemente, le indicazioni contenute nel PSC.

Analisi del POS finalizzata a:

- ➔ • *verificarne la idoneità in accordo al prescritto di legge (in riferimento all'All. XV)*
- *prendere atto e valutare eventuali soluzioni migliorative proposte dall'impresa esecutrice*
- *verificarne la complementarietà e la coerenza rispetto al PSC*
- *creare un opportuno riscontro oggettivo di quanto sopra.*



Verbale verifica idoneità e
congruenza POS



La Gestione della Sicurezza in cantiere

La conduzione del cantiere



**Il ruolo del CEL
rispetto alle
altre figure
di cantiere**



Il Ruolo del CSE: l'alta vigilanza secondo le nuove sentenze

Nelle due sentenze della corte di cassazione 4^a sezione penale

- **n. 1490 del 14/01/2010**

- **n. 18419 del 21/04/2010**

è stata esaminata la posizione di garanzia del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE).

Le considerazioni rappresentano una svolta nella interpretazione giurisprudenziale non tanto per l'orientamento, quanto soprattutto per l'originalità dei ragionamenti. Infatti vengono esposte ipotesi concrete riguardo l'ambito intellettuale e temporale delle azioni di coordinamento e controllo che ci spettano!



Il Ruolo del CSE: l'alta vigilanza secondo le nuove sentenze



Le sentenze non ritengono la presenza in cantiere un requisito fondamentale per garantire la sicurezza del lavoro da parte del coordinatore, sviluppano ragionamenti sul suo complesso ruolo, impostano l'attività sulla qualità delle azioni, sulla capacità organizzativa, sulla previsione delle situazioni, sulla efficacia dei controlli preliminari e mettono a confronto l'opera del coordinatore con l'altra fondamentale posizione di garanzia del datore di lavoro e con quella del preposto, facendone risaltare la particolare connotazione.



Il Ruolo del CSE: l'alta vigilanza secondo le nuove sentenze

I nuovi principi contenuti nel testo delle due sentenze sono:

- ***Il CSE ha una funzione di vigilanza "alta". Essa non va confusa con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto.***
- ***Il ruolo di vigilanza del CSE riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).***



Principio ribadito con la recente sentenza di Cassazione n. 41820 del **19 ottobre 2015**



La Vigilanza

- Quella del coordinatore è definita ***alta vigilanza***
- Quella del datore di lavoro è definita ***operativa, puntuale, stringente,***
- Quella del coordinatore è rivolta ***alla generale configurazione delle lavorazioni***
- Quella del datore di lavoro è svolta ***momento per momento***



La presenza in cantiere del CSE

- L'attività di vigilanza sulla configurazione generale del cantiere

***Non richiede la continua presenza del CSE
nel cantiere con ruolo di controllo
Ma deve
evitare pericolosi vuoti di vigilanza***



La Gestione della Sicurezza in cantiere

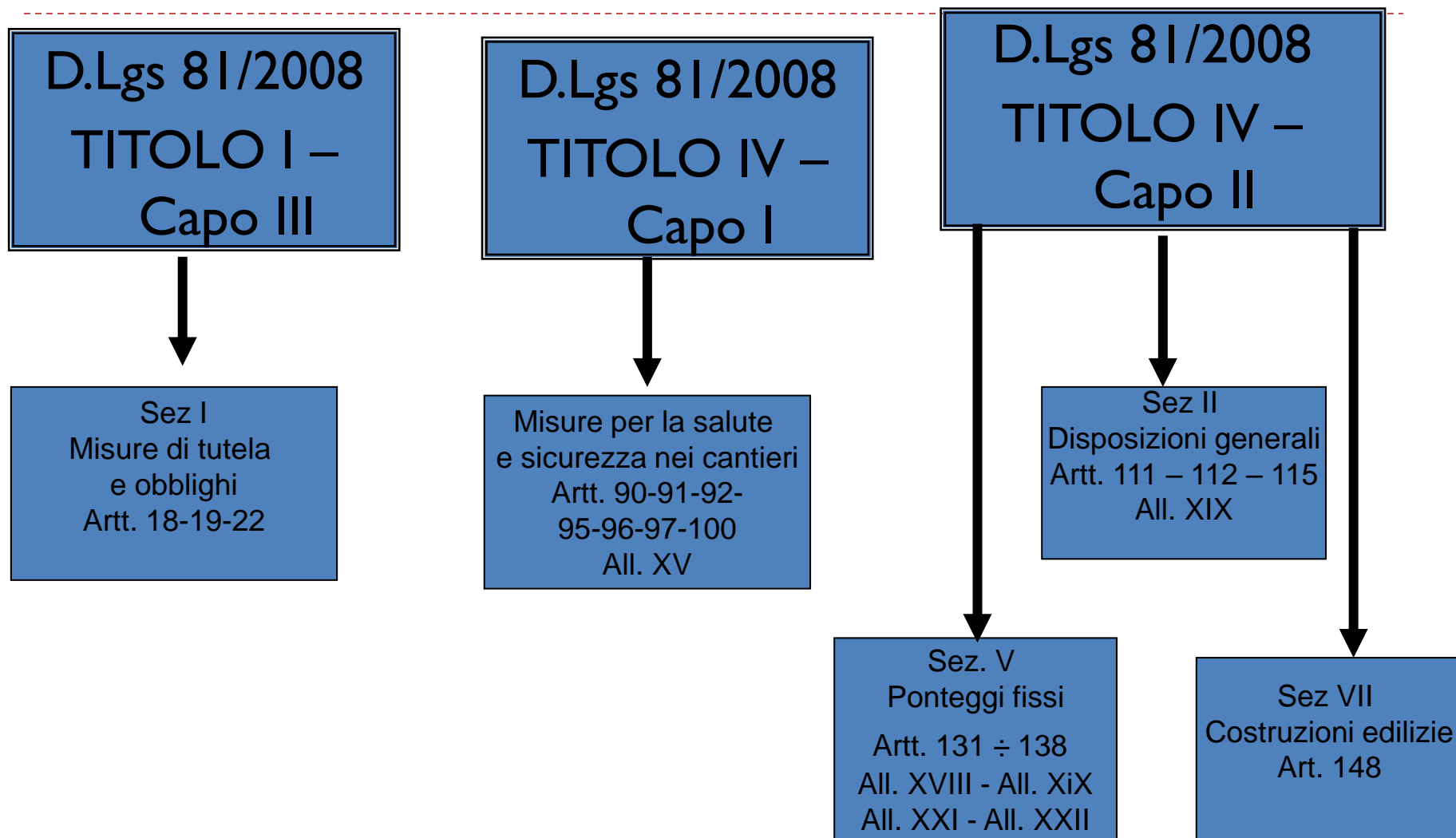
Cantiere con lavori in quota



Responsabilità specifiche delle figure di cantiere



Riferimenti normativo



Obblighi Datori di Lavoro e Dirigenti (art. 18 D.Lgs 81/2008)

3-bis.

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.



Obblighi Preposti

(art. 19 D.Lgs 81/2008)



I. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico



Obblighi Progettisti (art. 22 D.Lgs 81/2008)

I progettisti dei luoghi e **dei posti di lavoro** e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.



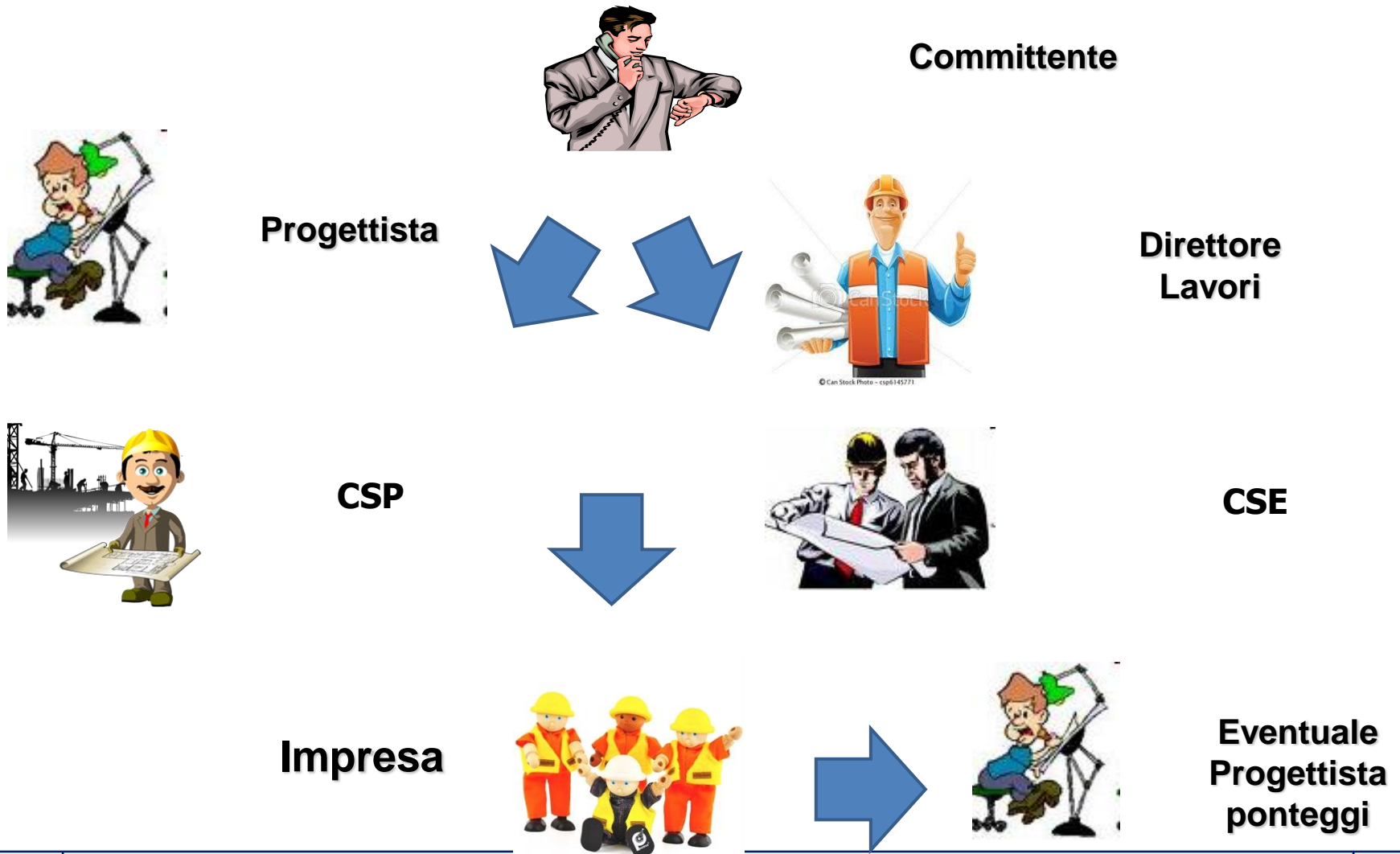
Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota (art. 111 D.Lgs 81/2008)

Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, **sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:**

- a) **priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;**
- b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.



Il caso complesso della scelta delle modalità di lavoro in quota



CHI DEVE FARE LA SCELTA DEL TIPO DI PONTEGGIO

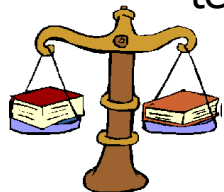


- In linea di principio spetta al CSP
- Il CSP e' il soggetto che deve definire, nelle scelte progettuali ed organizzative del cantiere, le piu' idonee misure atte a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure
- Non deve sfuggire pero' che l'impresa ha l'opportunità di proporre soluzioni alterantive/migliorative per la sicurezza che dovranno essere validate dal CSE



CHI DEVE FARE LA SCELTA DEL TIPO DI PONTEGGIO

- Obbligo alla definizione di misure di coordinamento per l'uso comune:
 - Compete il controllo rigorosamente personale (non e' delegabile ne a dipendenti ne a terzi) del soggetto cui compete la direzione dei lavoratori (datore di lavoro-direttore tecnico-preposto) che **utilizzano il ponteggio**



(sentenza della cassazione penale - sezione IV - n° 3590 del 14/03/2000).

- Se un'impresa terza prende in uso un ponteggio, è opportuno che venga redatto un verbale di corretta installazione e di consegna all'utilizzatore, quest'ultimo lo ha:
 - Visionato
 - Ne ha verificato la conformità normativa
 - Si impegna a far utilizzare il ponteggio alle sole persone autorizzate ed istruite all'uso in sicurezza
 - Ne ha recepito le prescrizioni d'uso inserite nel Pi.M.U.S.



I PONTEGGI ED IL Pi.M.U.S.

CONTENUTI MINIMI: ALLEGATO XXII DEL D. LGS. 81/08

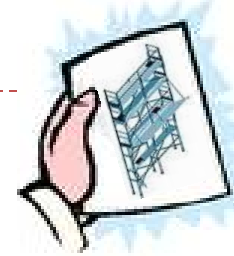


**Identificazione cantiere
e datore di lavoro**

**Squadra di
lavoro**



**Identificazione del
ponteggio**



**Disegno esecutivo
(progetto)**

Pi.M.U.S.



**Regole generali mont. /
Smont. / Trasf.**

**Verifiche iniziali e
periodiche
ponteggio**



Regole per l'uso



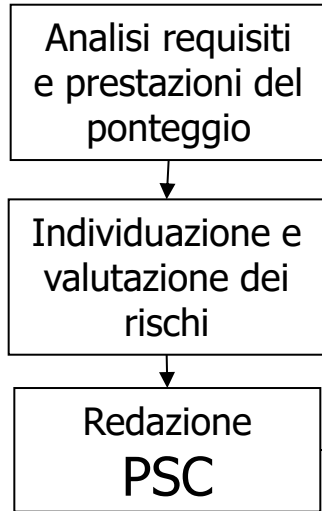
**Passo dopo passo
Fasi di
Mont. / Smont. / Trasf.**

**LAYOUT
VERIFICHE
DPI
ATTREZZATURE
ANCORAGGI
ETC.**



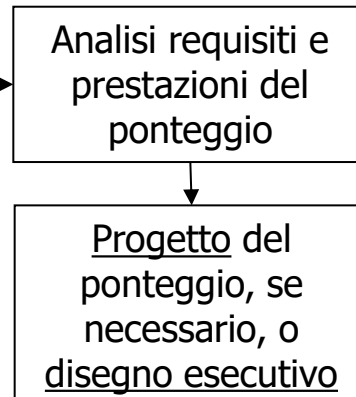
ITER gestionale

Chi predispose



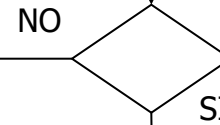
CSP

Chi applica



Pi.M.U.S

Montaggio / smontaggio in condizioni di sicurezza



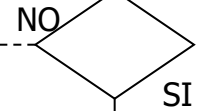
POS

**Impresa
E progettista**



Chi verifica

Verifica idoneità POS e Pimus



Verifiche in corso d'opera



CSE



Sentenza per crollo ponteggi

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 novembre 2015, n. 46991 - Crollo dell'impalcatura metallica collocata lungo le facciate di un grande edificio per implosione dovuta al sovraccarico. Plurime responsabilità

L'imputazione si riferisce ai fatti occorsi in data 27 dicembre 2003, allorquando, **nel corso dei lavori di rifacimento delle facciate esterne e di rifacimento dei terrazzi di copertura del complesso immobiliare** sito in Palermo, via (Omissis) - **si verificava il crollo dell'impalcatura metallica collocata lungo le facciate prospicienti le vie (Omissis) dell'edificio (di 14 piani)** di proprietà (omissis), **con conseguente caduta nel vuoto degli operai** P.F. e A.D. (il primo rimasto ucciso sotto le macerie e l'altro, che riusciva a salvarsi aggrappandosi ad un balcone dell'edificio, rimasto ferito con lesioni giudicate guaribili in giorni venti) **impegnati nelle operazioni di smontaggio del mastodontico ponteggio.**



Cassazione Penale, Sez. 4, 26 novembre 2015, n. 46991 - Crollo dell'impalcatura metallica collocata lungo le facciate di un grande edificio per implosione dovuta al sovraccarico. Plurime responsabilità

- **all'imputato C.T.R.**, nella qualità di **datore di lavoro** (in quanto amministratore unico della Omissis, **aggiudicataria dell'appalto** dei "lavori di rifacimento delle facciate esterne e di rifacimento dei terrazzi di copertura del complesso immobiliare"), veniva contestato di aver **omesso di verificare che la ditta individuale M.A.** (alla quale di fatto – omissis- aveva sub appaltato la esecuzione dei lavori) **eseguisse gli stessi con la dovuta osservanza** di leggi, regolamenti, direttive e norme di ordinaria prudenza, diligenza e perizia, specie in ordine alle cautele antinfortunistiche e in materia di tutela della pubblica incolumità; ed **in particolare di aver omesso di assicurare che il ponteggio fosse posto in opera in modo da garantire una capacità portante sufficiente** e di aver **omesso di verificare che detto ponteggio fosse stabile**;

- **all'imputato M.A.**, quale **titolare della ditta subappaltatrice** dei lavori, (che aveva ulteriormente **sub-appaltato alla ditta individuale A.F.** i lavori di montaggio e di smontaggio del ponteggio, pur presiedendo di fatto alla conduzione dei lavori stessi), veniva contestato di **aver omesso di assicurare che entrambe le suddette fasi fossero eseguite con l'impiego di maestranze qualificate** e che **fossero adottate le cautele antinfortunistiche e in materia di sicurezza prescritte** da leggi, regolamenti, direttive e norme di ordinaria prudenza, diligenza e perizia (tra le quali quelle di seguito addebitate all'imputato A.F.);



Cassazione Penale, Sez. 4, 26 novembre 2015, n. 46991 - Crollo dell'impalcatura metallica collocata lungo le facciate di un grande edificio per implosione dovuta al sovraccarico. Plurime responsabilità

- **all'imputato A.F.** - quale **titolare della ditta individuale noleggiatrice del ponteggio, ma anche subappaltatrice della ditta M.A.** dei lavori relativi al montaggio e smontaggio del ponteggio stesso, nonché **investita dell'incarico di trovare manodopera per l'esecuzione di tali operazioni** (manodopera che procacciava tramite A.D. e tramite P.F., operaio sprovvisto della necessaria qualifica di pontista e delle cognizioni tecniche e della esperienza necessaria per l'esecuzione del lavoro) - veniva contestato di **aver omesso di assicurare l'osservanza delle cautele antinfortunistiche nel montaggio e nello smontaggio del ponteggio**; e, in particolare, veniva contestato, **quanto al montaggio del ponteggio, di aver realizzato un ponteggio difforme**, sotto diversi profili, analiticamente indicati in imputazione, **rispetto al progetto redatto dall'Ing. C.C.** ed al manuale d'uso e manutenzione fornito dal produttore «XXXX XXXX»; e, **quanto allo smontaggio, di aver incaricato dell'esecuzione il suddetto A.D., persona sfornita della qualifica, nonché delle cognizioni tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire tale operazione, il quale si avvaleva fra l'altro di manodopera non qualificata**

- **all'imputato F.P.** - quale **Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori** - veniva contestato di **aver omesso ogni controllo nelle fasi di montaggio e di smontaggio del ponteggio e di non aver impedito che fossero effettuate.**



Cassazione Penale, Sez. 4, 26 novembre 2015, n. 46991 - Crollo dell'impalcatura metallica collocata lungo le facciate di un grande edificio per implosione dovuta al sovraccarico. Plurime responsabilità

A tutti i suddetti imputati veniva contestata **l'aggravante** di aver commesso il fatto con **violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro**.

Con la medesima sentenza i predetti imputati venivano **condannati, in solido tra loro ed anche in solido con il responsabile civile Fondazione Omissis (Committente)**, al pagamento delle provvisionali, immediatamente esecutive e di diversificato importo, **in favore delle parti civili** (A.G., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulle figlie minori; P.R., C.M., A.D., A.F.; **Inail**); sempre i medesimi imputati, in solido tra loro e con il citato responsabile civile, venivano condannati anche al risarcimento dei danni sofferti dalla parte civile B.M., rimettendo, in questo caso, le parti davanti al competente giudice civile per la liquidazione.



Grazie

PER LA VOSTRA
CORTESE E PAZIENTE
ATTENZIONE!



Ing. Massimo Cerri
(mioingegnere@settim.it)

